

Ordinanza num.90



Data adozione 21/12/2023

COPIA

COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

OGGETTO: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto nel periodo dal 02/10/2023 al 30/04/2024. Deroga per falò tradizionali.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 73 del 02/10/2023 riguardante le misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli a biomassa legnosa, nonché il divieto delle combustioni all'aperto e le prescrizioni per lo spandimento dei liquami zootecnici nel periodo dal 02/10/2023 al 30/04/2024 al fine di contenere l'inquinamento atmosferico;

Dato atto che la suddetta ordinanza impone il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento:

Considerato che i falò dell'Epifania, "Panevin" rappresentano una antica tradizione nonché un momento di socialità e aggregazione;

Considerato quanto emerso nel corso della seduta Tavolo Tecnico Zonale tenutasi il 26/10/2023, in ordine alla consolidata tradizione popolare rappresentata dai falò dei Panevin e all'opportunità di limitarne il numero a non più di uno per frazione, di contenere le dimensioni della pira, di utilizzare legna naturale asciutta e ridurre la durata degli eventi, come evidenziato nel verbale pervenuto in data 03/11/2023, prot. 21070;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni soprariportate, di concedere deroghe per l'accensione dei falò rituali dell'Epifania "Panevin", limitando l'accensione ad un solo falò per frazione purché organizzato da associazioni o parrocchie al fine di promuovere la partecipazione della comunità;

Visti gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";

ORDINA

Di derogare al divieto di falò rituali stabilito dall'ordinanza n. 73 del 02/10/2023, limitatamente all'accensione di n. 1 falò tradizionale dell'Epifania "Panevin" per frazione, nell'ambito di eventi organizzati da associazioni o parrocchie, previa presentazione di formale segnalazione certificata di accensione di falò tradizionale ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S sottoscritta dal responsabile dell'associazione/parrocchia;

I falò dovranno essere:

- Realizzati esclusivamente con legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta al fine di ridurre le emissioni di fumo;
- Avere dimensioni massime di 2 m di altezza e 1,5 m di diametro alla base;
- Lo svolgimento del falò dovrà terminare entro le ore 23,00 e dovrà essere assicurato lo spegnimento con acqua;

In prossimità dei falò è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio

Nel caso in cui il bollettino sulla qualità dell'aria per PM10 di ARPAV indichi un livello di allerta rossa, l'accensione dei Panevin è vietata.;

I N F O R M A

– che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

– che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

– ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 4^a Ufficio Tecnico Ambiente e Attività Produttive.

D I S P O N E

Che il provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, al sito Istituzionale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

La polizia locale è incaricata del controllo della presente ordinanza.

IL SINDACO
Fto Cendron Rossella

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....